

**FOGLIO INFORMATIVO
CLIENTELA CORPORATE E CLIENTELA AL DETTAGLIO (esclusi consumatori)**

**RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 26.07.2019)**

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.07.2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti" e a quanto previsto dal Decreto legislativo, 06.09.2005 n. 206 "Codice del Consumo" e s.m.i., per quanto di competenza.

Tale documento, contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Forty-Four Finance Mediazione Creditizia srl, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del mediatore forty-four.it/finance.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Forty-Four Finance Mediazione Creditizia S.r.l. -con sede legale e operativa in Via Mauro Macchi, 61, C.F. e P.IVA n. 12377110965, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano con il n. MI-2657438, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori Creditizi ex art.128-septies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. M575 del 20/03/2023 cap. soc. € 50.000,00 i.v., pec: forty-four-finance@lamiapec.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il servizio effettuato dal Mediatore Creditizio – mediazione creditizia – consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o società finanziarie con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Può percepire il proprio compenso da entrambe le parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione. L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto e ai tempi ed alle modalità di erogazione. Il rischio, pertanto, di non reperire una banca o una finanziaria disposta a concedere il finanziamento rimane ad esclusivo carico del Cliente. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e delle società finanziarie, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio. Se il finanziamento non è erogato, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicarne le ragioni.

Normative applicabili a specifiche categorie di clientela

Nel caso in cui il cliente rientri nella categoria delle c.d. "Micro-imprese" saranno applicabili le disposizioni previste agli articoli da 18 a 27 del Codice del Consumo (D.Lgs. 06.09.2005 n. 206) e le disposizioni contenute nel D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

Per "micro-imprese" devono intendersi: entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64.

Nel caso in cui il cliente rientri nella categoria delle c.d. "Clientela al dettaglio" saranno applicabili le disposizioni previste alla Sezione XI del Provvedimento di Banca d'Italia 15.07.2019 - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI, paragrafi 1-bis, 2, 2-bis e 2-quater.

Per "Clientela al dettaglio" devono intendersi le seguenti categorie: le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese, come sopra definita, con esclusione dei consumatori"

Per "consumatore" devono intendersi: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. Si riportano, di seguito, gli importi massimi applicabili:

Spese di istruttoria	Massimo Euro 25.000,00
Spese comunicazioni finanziamento / leasing / factoring in corso	Massimo Euro 1.000,00
Spese per informazioni su servizi accessori al finanziamento / leasing / factoring	Massimo Euro 1.500,00



FORTYFOUR
FINANCE

Compenso percepito dal Mediatore ed erogato dal Cliente	Massimo 10% sull'importo dell'operazione
Compenso previsto in caso di mancata accettazione del credito deliberato anche per importi diversi da quelli previsti dal	Massimo 5% dell'importo dell'operazione

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Finalità del contratto di mediazione

Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto - direttamente o indirettamente - con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti/locazione finanziaria/altri finanziamenti a suo favore.

Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto di avere a disposizione copia del Foglio Informativo, datato ed aggiornato, nei locali del Mediatore Creditizio aperti al pubblico, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e di asportarne copia. Il Foglio Informativo è altresì accessibile presso il sito forty-four.it/finance. Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Foglio Informativo sarà messo a disposizione mediante tali tecniche (documento pdf scaricabile e stampabile).

Il Cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta.

Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare al Cliente gli estremi della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazione finanziaria richiesti dal Cliente, specificando l'ufficio o l'ente della banca/finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento/locazione finanziaria.

Obblighi del Cliente

Il Cliente s'impegna a fornire la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio e le eventuali ulteriori informazioni necessarie per consentire la selezione e l'individuazione della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazioni finanziarie. Garantisce che i dati, così come le notizie e la documentazione fornita, siano autentici, completi ed aggiornati. Si impegna altresì a comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti/locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo calcolato sull'importo del finanziamento / locazione finanziaria e riportato sul mandato di mediazione. In via di principio, il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo sorge con l'accettazione della delibera di finanziamento/locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento/decorrenza del contratto di locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un'unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio.

Durata

Il contratto è, di norma, a tempo indeterminato. Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

I reclami in relazione al contatto di mediazione vanno inviati in forma scritta per posta ordinaria o tramite Raccomandata A.R. indirizzata a Forty-Four Finance Mediazione Creditizia Srl nella sede di Via Mauro Macchi, 61 20124 MILANO, oppure tramite PEC all'indirizzo forty-four-finance@lamiaptec.it o tramite mail all'indirizzo direzione@forty-four-finance.it.

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ottenuto risposta entro 60 giorni dall'invio del reclamo, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria dovrà esperire con il Mediatore Creditizio il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.

LEGENDA ESPLICATIVA

- **MEDIATORE CREDITIZIO:** è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **CLIENTE:** è il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con una banca od una finanziaria per la stipula di un finanziamento/locazione finanziaria, ecc..
- **COMEDIAZIONE:** attività di mediazione congiunta tra mediatori creditizi nel numero massimo di due, incluso Forty-Four Finance Mediazione Creditizia S.r.l.

- **CORRISPETTIVO O PROVVISORIO:** compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'affare intermediato.
- **FINANZIAMENTO E TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:** è lo scopo che si propone il cliente grazie all'attività del Mediatore Creditizio. Le tipologie per le quali è posta in essere l'attività di mediazione creditizia possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 1. finanziamenti a medio/lungo termine
 2. finanziamenti entro 18 mesi
 3. linee di credito commerciali
 4. locazione finanziaria
 5. acquisto di crediti
 6. factoring
 7. anticipazioni di contratti
 8. fidejussioni/cauzioni
- **LOCALE APERTO AL PUBBLICO:** un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di Forty-Four Finance Mediazione Creditizia S.r.l. o dei propri collaboratori, idoneo allo svolgimento dell'attività di mediazione. Con elencazione non esaustiva: la sede di Forty-Four Finance Mediazione Creditizia S.r.l., le filiali, uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..
- **OFFERTA FUORI SEDE:** l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.
- **TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA:** tecniche di contatto della clientela, diversi dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio
- **SERVIZI ACCESSORI:** i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- **TEG:** Il Tasso effettivo globale applicato dalla Banca al finanziamento e indica il costo complessivo del credito, determinato in base alle leggi sull'usura.
- **TEGM:** Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente
- **ISC:** (indicatore sintetico di costo) è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **SUPPORTO DUREVOLE:** qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.